

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2011

SOMMARIO

- **norme di interesse per il bilancio di previsione 2011**
-
- **vincoli di spesa del D.L. 78/2010**
-
- **Indebitamento**
-
- **patto di stabilità 2011/2013**
-
- **riduzione trasferimenti**
-
- **Personale**
-
- **economie su organi elettivi**
-
- **rapporti con enti e società**
-

a cura di Antonino Borghi
Presidente Ancrel-Club dei revisori

BILANCIO DI PREVISIONE 2011

Proroga termine per deliberazione bilancio di previsione 2011

Con decreto del 17/12/2010 il Ministro dell'Interno ha prorogato al **31/3/2011** il termine per deliberare il bilancio di previsione 2011.

Esecutività del bilancio

La deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, se non dichiarata immediatamente eseguibile, diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Dlgs. 267/2000.

Limite del 50% agli impegni

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell'Emilia Romagna, con la delib. n. 48/2007, ha ritenuto virtualmente abrogata la norma prevista dall'art. 6, comma 1, del D.L. 65/1989 convertito nella legge 155/1989, in base alla quale gli impegni assunti nel 1° semestre non potevano superare il 50% dello stanziamento previsto.

Tasso di inflazione programmato

Il tasso di inflazione programmato per il triennio 2011/2013, previsto nel DPEF è del 1,5%.

ALLEGATI AL BILANCIO

- bilancio pluriennale 2011/2013;
- relazione previsionale e programmatica predisposta dalla giunta comunale;
- rendiconto dell'esercizio 2009;
- le risultanze dei rendiconti o dei conti consolidati dell'esercizio 2009 della Unione dei Comuni, delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società di capitale costituite per l'esercizio di servizi pubblici;
- il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'articolo 128 del d.lgs. 163/2006;
- la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 d.lgs.267/2000, art. 35, comma 4 d.lgs.165/2001 e art. 19, comma 8 legge 448/2001);
- la delibera della G.C. di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada;
- la delibera sulla verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziario e determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- la delibera (o proposta di delibera) di conferma o di variazione in diminuzione dell'addizionale comunale Irpef;
- le deliberazioni (e/o le proposte di deliberazione) con le quali sono determinati, per l'esercizio 2011, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi

locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
- *(per gli enti soggetti al patto di stabilità)* prospetto contenente le previsioni annuali e pluriennali di competenza mista degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno;
- nota degli oneri stimati derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata (art.62, comma 8, legge 133/08);
- piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 della legge 133/2008);
- piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2 commi 594 e 599 legge 244/07;
- programma delle collaborazioni autonome di cui all'art.46, comma 2, legge 133/08 ;
- limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione (art.46, comma 3, legge 133/08);
- il prospetto dei limiti massimi di spesa disposti dagli art.6 e 9 del D.L. 78/2010;

e i seguenti documenti messi a disposizione:

- i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
- elenco delle entrate e delle spese con carattere di eccezionalità;
- quadro analitico delle entrate e delle spese previste (o il conto economico preventivo) relativamente ai servizi con dimostrazione della percentuale di copertura (pubblici a domanda e produttivi);
- prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dai commi 557 e 562 dell'art.1 della legge 296/06 e dall'art.76 della legge 133/08;
- prospetto delle spese finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del codice della strada;
- dettaglio dei trasferimenti erariali *(in assenza di comunicazione del Ministero, il dettaglio dovrà indicare le modalità di calcolo utilizzate per la determinazione dei trasferimenti stessi iscritti in bilancio)*;
- prospetto dimostrativo dei mutui e prestiti in ammortamento, con evidenza delle quote capitale e delle quote interessi ;
- elenco delle spese da finanziare mediante mutui e prestiti da assumere;
- il preconsuntivo 2010 degli organismi totalmente partecipati o sottoposti al controllo dell'ente (o relazione dell'organo amministrativo sul risultato economico conseguibile nell'esercizio 2010) *(eventuale)*;

Obbligo di pubblicità

Le Regioni, le Province, i Comuni con più di 20.000 abitanti, i loro consorzi devono pubblicare in estratto, su almeno due giornali quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio di competenza, nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un periodico, i rispettivi bilanci. La pubblicazione è obbligatoria e deve essere effettuata entro tre mesi dall'approvazione del bilancio.

in caso di mancato rispetto, l'ente locale sarà sottoposto a sanzioni per un importo da 516,46 euro a 5.164,57 euro, oltre alla comunicazione all'autorità giudiziaria competente da parte del garante per la radiodiffusione e l'editoria (art. 6 legge 67/1987)

A decorrere dal 1.1.2010 deve anche essere pubblicato sul proprio sito informatico o anche mediante l'utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati (art. 32, commi 2 e 3, legge 69/2009). Con D.M. saranno stabilite le modalità applicative.

A decorrere dal 1.1.2013 la pubblicazione dovrà avvenire esclusivamente sui siti informatici dell'ente (art. 32, commi 5, legge 69/2009), restando solo facoltà degli enti medesimi di effettuare la pubblicità anche sulla stampa quotidiana.

Blocco aumenti tributi locali

La legge 13/12/2010 n. 220 all' art. 8, comma 33 conferma la sospensione sino all'attuazione del federalismo fiscale del potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi a essi attribuiti con legge dello Stato (sono compresi anche i tributi "minori": imposte sulle bollette dell'energia elettrica e del gas, tassa di trascrizione provinciale automobilistica, tributo di prevenzione ambientale), fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa rifiuti solidi urbani.

Il blocco dei tributi non si applica agli aumenti dei valori delle aree fabbricabili ai fini ICI determinati ai sensi del Dlgs. 446/1997 (del. 1004/2009 della Corte dei conti della Lombardia).

La Corte di cassazione, con sentenza n. 14376/2010 afferma che anche per la variazione della TARSU è competente esclusivamente il Consiglio Comunale.

La Corte dei Conti a sezioni riunite con delibera n.2/CONTR/11 ha confermato che non è possibile variare la tariffa Tarsu successivamente all'approvazione del bilancio.

Termini per variazioni tariffe ed aliquote

Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (**31/3/2011**); in caso di mancata adozione della delibera, si intendono prorogate le aliquote dell'anno precedente. (art. 1, comma 169, della legge 296/2006).

Per dare decorrenza alla variazione dal 1 gennaio dell'anno di riferimento occorre che siano deliberate prima della deliberazione del bilancio di previsione.

Con nota 16/03/2007, n. prot. 5602/2007/DPF/UFF, il Ministero economia e finanze ha chiarito che nel caso le suddette delibere venissero assunte dopo l'approvazione del bilancio, il Consiglio comunale deve procedere alla riapprovazione del bilancio medesimo.

Resta vigente, per quando sarà possibile, l'art. 10, comma 1, lett. a) della legge 448/2001 che fissa il termine per l'approvazione delle tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni al 31 marzo.

Proventi concessioni edilizie

Il decreto mille proroghe (decreto legge 225 del 29/12/2010), proroga al 31/3/2011 l'applicazione dell'art.2, comma 8 della legge 244/07, che prevede che i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (dpr 380/2001), possono essere utilizzati dai Comuni per una quota in superiore al 50% per il finanziamento di spesa corrente e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

Nulla è previsto per gli anni 2012 e 2013.

Tassa rifiuti e Tia

Il decreto legge 225/2010 proroga le disposizioni dell'art.11, comma 2 ter del d.l. 195/2009, che consentono la gestione secondo le attuali modalità e forme procedurali delle attività di raccolta, spazzamento, trasporto, smaltimento, recupero inerenti alla raccolta differenziata.

Utilizzo plusvalenze

E' possibile utilizzare entrate da plusvalenze da alienazioni di beni per il finanziamento del rimborso delle quote di capitale delle rate di ammortamento mutui come consentito dall'art.1, comma 66 della legge 311/2004 e per finanziare spese non permanenti connesse alle finalità di cui all'art. 187, comma 2 del Tuel. come consentito dall' art. 3, comma 28 della legge n. 350 del 24/12/2003.

VINCOLI DI SPESA D.L. 78/2010

STUDI ED INCARICHI DI CONSULENZA

(ART.6 COMMA 7)

Dall'1/1/2011, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e consulenze conferite a pubblici dipendenti e quella per studi e consulenze connesse a processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario.

(per la definizione di studi e consulenze vedi delibere Corte dei Conti sezione autonomie n.6 del15/2/2005 e n.6 del 14/3/2008)

NON PUO' ESSERE SUPERIORE AL 20% DI QUELLA SOSTENUTA NEL 2009.

La violazione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE CONVEGNI, MOSTRE. PUBBLICITA' E RAPPRESENTANZA

(ART.6 COMMA 8)

Dall'1/1/2011 la spesa annua

NON PUO' ESSERE SUPERIORE AL 20% DI QUELLA SOSTENUTA NEL 2009.

(E' POSSIBILE FARE VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA LE SPESE DI CUI AI COMMII 7 E 8 CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ART.14 DEL D.L. 2/7/2007 N.81)

14. Variazioni compensative.

1. Al fine di assicurare alle amministrazioni dello Stato la necessaria efficienza e flessibilità, garantendo comunque il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre al controllo degli uffici centrali di bilancio, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, possono essere effettuate variazioni compensative tra le spese di cui all'*articolo 1, commi 9, 10 e 11, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, e successive modificazioni, assicurando l'invarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento netto rispetto agli effetti derivanti dalle disposizioni legislative medesime. Per gli altri soggetti tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui ai predetti commi 9, 10 e 11 si provvede con delibera dell'organo competente, da sottoporre all'approvazione espressa del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

(per la definizione della tipologia di spesa vedi parere n.1076/2010 della Corte dei Conti- Sezione regionale di controllo per la Lombardia)

SPESE PER SPONSORIZZAZIONI

(ART.6 COMMA 9)

Dall'1/1/2011 NON E' PIU' POSSIBILE EFFETTUARE SPESE PER SPONSORIZZAZIONI

(per la definizione della tipologia di spesa vedi parere n.1076/2010 della Corte dei Conti- Sezione regionale di controllo per la Lombardia)

SPESE PER MISSIONI ANCHE ALL'ESTERO

(ART.6 COMMA 12)

Dal 31/5/2010 non sono più dovute le diarie per le missioni all'estero e non sono più riconosciuti le indennità (chilometrica) per l'utilizzo del mezzo proprio al personale che esercita funzioni ispettive ed al personale contrattualizzato come individuato dal d.lgs.165/2001.

Dall'1/1/2011 la spesa annua

NON PUO' ESSERE SUPERIORE AL 50% DI QUELLA SOSTENUTA NEL 2009.

La violazione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

SPESE PER FORMAZIONE

(ART.6 COMMA 13)

Dall'1/1/2011 la spesa annua

NON PUO' ESSERE SUPERIORE AL 50% DI QUELLA SOSTENUTA NEL 2009.

La violazione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
(vedi direttiva n.10 del 30/7/2010 del Dipartimento della Funzione pubblica)

SPESE PER ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO, ESERCIZIO DI AUTOVETTURE E ACQUISTO DI BUONI TAXI

(ART.6 COMMA 14)

Dall'1/1/2011 la spesa annua

NON PUO' ESSERE SUPERIORE AL 80% DI QUELLA SOSTENUTA NEL 2009.

(per la definizione della tipologia di spesa vedi parere n.1076/2010 della Corte dei Conti- Sezione regionale di controllo per la Lombardia)

In particolare le previsioni per l'anno 2011 devono rispettare i seguenti limiti:

tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	limite	Previsione 2011
Studi e consulenze		80%		
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza		80%		
Sponsorizzazioni		100%		
Missioni		50%		
formazione		50%		
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture		20%		

MANUTENZIONE IMMOBILI

(ART.8, COMMI 1 E 2)

La spesa per manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili a decorrere dal 2011 è determinata nella misura del 2% del valore dell'immobile utilizzato.

La limitazione non si applica per gli interventi obbligatori del d.lgs.42/2004 "codice dei beni culturali e del paesaggio" e del d.lgs.81/2008, "sicurezza dei luoghi di lavoro".

Gli enti locali devono adottare misure organizzative per il contenimento delle spese per locazione, manutenzione ed altri costi legati all'utilizzo degli immobili.

INDEBITAMENTO

Limiti

La legge n.220 del 13/12/2010, all'art. 8, comma 21, dispone che le province e tutti i comuni per il triennio 2011-2013, non possono aumentare la consistenza del proprio debito in essere al 31 dicembre dell'anno precedente se la spesa per

interessi di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 supera il limite dell'8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli dell'entrata del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Estinzione anticipata

L'eventuale indennizzo per estinzione anticipata non puo' essere finanziato con il nuovo mutuo in quanto deve considerarsi come spesa corrente da iscriversi nel titolo 1°, intervento 6, nella voce sioppe 1699 "oneri finanziari diversi da quelli indicati nelle voci precedenti".

Regole per l'indebitamento

Art. 119 Costituzione-Il ricorso all'indebitamento e consentito solo per finanziare spese d'investimento.

Costituiscono indebitamento

(art.3 comma 17 legge 350/2003, art.1 commi 739 e 740 legge 296/06)

- mutui;
- prestiti obbligazionari;
- aperture di credito;
- cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata;
 - cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all'85% del prezzo di mercato dell'attività;
- cartolarizzazioni garantite da amministrazioni pubbliche;
- cartolarizzazioni e cessioni crediti vantati verso altre pubbliche amministrazioni;
- premio incassato al momento di perfezionamento di operazioni derivate

Le determinazioni e le deliberazioni con le quali dovesse farsi ricorso all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, nonché i relativi contratti **sono nulli** (art.30, comma 15 legge 289/2002).

Gli amministratori che hanno assunto le deliberazioni **in violazione** possono essere condannati dalla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque volte e fino ad un massimo di venti volte l'indennità di carica percepita al momento della violazione stessa. (comma 15 dell'art. 30 della legge 289/2002).

Investimento finanziabile con indebitamento

art.3, comma 18 legge 24/12/2003 n.350

- acquisto, costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di immobili residenziali e non residenziali
- costruzione, demolizione, ristrutturazione, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad uso pluriennale
- gli oneri per beni immateriali ad uso pluriennale
- acquisizione aree, espropri e servitù onerose
- partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale

- trasferimenti in c/capitale destinati ad investimenti a cura di altro ente appartenente alla p.a.
- trasferimenti in c/capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici, proprietari e/o gestori di reti e impianti o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla data di scadenza
- interventi aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio
- debiti fuori bilancio di parte corrente maturati entro il 7/11/2001

Non è possibile ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti per ricapitalizzazione di aziende o società finalizzati al ripiano delle perdite.

Limiti all'indebitamento

Art.62 D.L. 25/6/2008 n.112, convertito con modificazioni nella legge 6/8/2008 n.133 come sostituito dall'art.3 della legge 203 del 22/12/2008 (finanziaria 2009)

DURATA MASSIMA (comma 2 art.62 legge 133/2008)

La durata massima dei piani di ammortamento non può essere superiore a 30 anni, ivi comprese eventuali operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge.

TITOLI OBBLIGAZIONARI (comma 2)

E' vietato emettere titoli obbligazionari o altre passività con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza (cosiddetti Bullet).

STRUMENTI DERIVATI SOSPENSIONE (comma 6)

Fino all'entrata in vigore del decreto che individuerà la tipologia dei contratti derivati e comunque per un periodo di un anno dal 26/6/2008, è vietata la stipula di contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

Resta ferma la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito della modifica della passività alla quale il contratto è riferito, con la finalità di mantenere la corrispondenza fra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura.

PATTO DI STABILITA' 2011/2013

Calcolo patto di stabilità 2011/2013 (nota Mef)

- Fase 1: determinazione del SALDO OBIETTIVO COME PERCENTUALE DATA DELLA SPESA MEDIA

Il comma 88, lettere a) e b), dell'articolo 1 della legge n. 220/2010, prevede che, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, gli enti soggetti al patto di stabilità interno applicano alla media degli impegni della propria spesa corrente registrata nel triennio 2006-2008, così come desunta dai certificati ai bilanci consuntivi, le percentuali previste dal citato comma 88, riportate nella tabella sottostante:

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Province	8,3%	10,7%	10,7%
Comuni con pop. superiore a 5.000 abitanti	11,4%	14,0%	14,0%

Fase 2: determinazione del SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI

Il successivo comma 91 dispone che il valore annuale, determinato secondo la procedura della Fase 1, è ridotto, per ogni anno di riferimento, di un valore pari alla riduzione dei trasferimenti erariali disposta dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge n.78/2010.

Fase 3: determinazione del SALDO OBIETTIVO FINALE (applicazione del fattore di correzione)

Il nuovo metodo di calcolo può determinare, per alcuni enti, un peggioramento dell'obiettivo 2011 calcolato ai sensi dell'articolo 77-bis del decreto legge n. 112 del 2008 (ossia applicando ai saldi di competenza mista del 2007 le percentuali previste dal comma 3 del medesimo articolo), tale da rendere arduo il conseguimento e richiedere, conseguentemente, una significativa rideterminazione della programmazione finanziaria pluriennale.

Conseguentemente, per il solo anno 2011, ai fini del calcolo del valore dell'obiettivo finale è stato introdotto un fattore di correzione che opera in base al seguente assunto: gli enti che, a seguito dell'applicazione del nuovo metodo di calcolo, riscontrano un obiettivo peggiore (maggiore) rispetto a quello ottenuto applicando le regole della legislazione previgente, lo migliorano (riducono) per un importo pari alla metà della distanza fra l'obiettivo "nuovo" e l'obiettivo "vecchio"; viceversa, per gli enti che, in base alla nuova normativa, riscontrano un obiettivo migliore (inferiore) rispetto a quello calcolato secondo le regole previgenti, lo peggiorano (incrementano) per un importo pari alla metà della distanza fra l'obiettivo "nuovo" e l'obiettivo "vecchio".

Si rappresenta di seguito, a titolo esemplificativo, come opera la suddetta correzione:

1) se un ente, sulla base del vecchio metodo di calcolo, aveva per il 2011 un obiettivo pari a 100 e, sulla base del nuovo metodo di calcolo, avrebbe dovuto perseguire, per il medesimo anno, un obiettivo di 150, si ha che: la distanza fra

i due obiettivi è pari a $|150-100|=50$ e l'obiettivo finale dell'ente è, quindi, pari a $150-(50)/2=125$;

2) se un ente, sulla base del vecchio metodo di calcolo, aveva per il 2011 un obiettivo pari a 100 e, sulla base del nuovo metodo di calcolo, avrebbe dovuto perseguire, per il medesimo anno, un obiettivo di 50, si ha che: la distanza fra i due obiettivi è pari a $|50-100|=50$ e l'obiettivo finale dell'ente è, quindi, pari a $50 + (50)/2 = 75$

- Fase 4: determinazione del SALDO OBIETTIVO 2011 RIDETERMINATO (PATTO REGIONALE)

L'obiettivo è definitivo soltanto nel caso in cui l'ente non sia coinvolto dalle variazioni previste dalle norme afferenti al Patto Regionale che può introdurre rimodulazioni dei singoli obiettivi disposte ai sensi dei commi da 138 a 143 della legge n. 220/2010. Nel dettaglio, la normativa contempla due tipologie di Patto Regionale:

Patto Regionale "Verticale": disciplinato dal comma 138, dell'articolo 1, della legge n. 220/2010, concerne la possibilità per le regioni, di autorizzare gli enti locali residenti sul proprio territorio di peggiorare il saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale. Tale peggioramento è compensato da una riduzione, per lo stesso importo, dell'obiettivo programmatico della regione stessa, in termini di cassa o di competenza. Le regioni, in sede di certificazione (ai sensi del comma 145, dell'articolo 1 della legge n. 220/2010), dovranno dichiarare che la rideterminazione del proprio obiettivo di cassa è stata realizzata attraverso una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale soggetti ai limiti del patto di stabilità, e che la rideterminazione del proprio obiettivo di competenza è stata realizzata attraverso una riduzione degli impegni correnti soggetti ai limiti del patto.

Patto regionale "Orizzontale": disciplinato dal comma 141, dell'articolo 1, della suddetta legge di stabilità, prevede la possibilità, per le regioni di integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dei commi da 87 a 124 per gli enti locali della regione. Ai sensi del successivo comma 142, è previsto che le regioni definiscano e comunichino agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali.

Il saldo obiettivo 2011 da considerare sarà, dunque, quello risultante dalla somma fra saldo obiettivo finale e la variazione dell'obiettivo determinata in base al Patto regionale, verticale e/o orizzontale.

L'applicazione calcolerà automaticamente il valore obiettivo per il 2011, rideterminato in virtù del citato Patto regionale, sulla base dei dati comunicati da ciascuna regione al Ministero dell'economia e finanze, inerenti le variazioni dell'obiettivo definite ai sensi dei commi 138 e 141, dell'articolo 1, della legge n. 220/2010

Modalità di calcolo Obiettivo 2011-2013				
		Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008
FASE 1	SPESE CORRENTI (Impegni)	0	0	0
		(a)	(b)	(c)
	MEDIA delle spese correnti (2006-2008)	Media		
		0		
		(d)=Media(a; b;c)		
FASE 2	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti (comma 88, lett. b), art.1, legge n. 220/2010)	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
		11,4%	14,0%	14,0%
		(e)	(f)	(g)
	SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media (comma 88, art.1, legge n. 220/2010)	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
		0	0	0
	(h)=(d)*(e)	(i)=(d)*(f)	(l)=(d)*(g)	
FASE 3	RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI , di cui al comma 2 dell'art. 14 del D.L. 78/2010 (comma 91, art.1, legge n. 220/2010)	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
		0	0	0
		(m)	(n)	(o)
	SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI (comma 91, art.1, legge n. 220/2010)	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
		0	0	0
	(p)=(h)-(m)	(q)=(i)-(n)	(r)=(l)-(o)	
FASE 3	SALDO OBIETTIVO PREVIGENTE (calcolato ai sensi dell'art. 77-BIS del D.L. 112/2008)	0		
		(s)		
	FATTORE DI CORREZIONE DELL'OBIETTIVO 2011 (comma 92, art.1, legge n. 220/2010)	Anno 2011		
	0			
	(t)=[(p)-(s)]/2	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013

FASE 4	SALDO OBIETTIVO FINALE (comma 92, art.1, legge n. 220/2010)	0	0	0
		(u)=(p)-(t)	(v)=(q)	(z)=(r)
	PATTO REGIONALE "Verticale" Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art 1, legge n. 220/2010	Anno 2011		
		(ab)		
PATTO REGIONALE "Orizzontale" Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010	Anno 2011			
	(ac)			
PATTO REGIONALE - SALDO OBIETTIVO 2011 RIDETERMINATO	Anno 2011			
	0			

Voci non considerate utili ai fini del rispetto del patto di stabilità negli anni 2011, 2012 e 2013

- le risorse provenienti dallo Stato, anche trasferite per il tramite delle Regioni, e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse. Sono, parimenti, da escludere i mutui ed i prestiti finanziati dallo Stato, finalizzati a fronteggiare i predetti stati di emergenza, e non anche quelli contratti dall'ente locale con oneri a proprio carico. (parere presidenza consiglio ministri, dipartimento protezione civile, 20 marzo 2009, n. DPC/ABI/21315).
A tal fine gli enti interessati sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite per la parte corrente e per la parte in conto capitale (art. 2, comma 41, della legge 203/2008);
- gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento dei grandi eventi rientranti nella competenza dei Dipartimento della protezione civile
- le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali.

L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 11, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.

- le risorse provenienti dai trasferimenti riguardanti contributi ai comuni i cui consigli comunali siano stati sciolti a seguito di fenomeni di infiltrazione mafiosa destinati alla realizzazione o manutenzione di opere pubbliche o quali rimborsi degli oneri relativi alle commissioni straordinarie nominate a seguito dello scioglimento e le relative spese in conto capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
- Le risorse trasferite dall'ISTAT e le relative spese nei limiti delle stesse risorse trasferite per la realizzazione del censimento generale della popolazione previsto dal comma 2 dell'art. 50 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 e del 6° censimento dell'agricoltura previsto dal comma 6, lett. a) dello stesso art. 50.
- le spese relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del Dlgs 85/2010 per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo è determinato secondo i criteri e con le modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 maggio 2010, n. 85.
- Restano ferme le disposizioni di cui al comma 4-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42 (comma 105- è confermata anche per il 2011
l'esclusione obbligatoria delle entrate straordinarie derivanti da dismissioni immobiliari, cessioni di azioni e dividendi, per quegli enti che nel 2009 hanno escluso queste voci di entrata dal patto.

Riepilogo sanzioni

1. Divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale compresi co.co.co. e somministrazioni anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto (art.76, comma 4 d.l. 112/08);

2. Divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi delle predette disposizioni sul personale (art.76, comma 4 d.l.112/08);

3. Divieto di impegnare nell'anno successivo a quello di mancato rispetto spese correnti (titolo I) in misura superiore all'importo annuale minimo dell'ultimo triennio; Qualora il gettito della TIA rientri nel bilancio del Comune, la ragioneria generale dello stato (patto di stabilità) ritiene che possa essere accolta la richiesta di omogeneizzare i dati da porre a confronto, escludendo le nuove spese connesse alla remunerazione del servizio dal calcolo del predetto limite;

4. Divieto di ricorrere all'indebitamento per investimenti (è consentito assumere prestiti per estinguere anticipatamente debiti con riduzione del valore finanziario delle passività);

5. Riduzione dei contributi ordinari per l'anno successivo sono ridotti in misura pari alla differenza fra risultato registrato ed obiettivo programmatico.

Nel caso d'insufficienza dei trasferimenti la riduzione viene effettuata su quelli degli anni successivi.

6. Rideterminazione indennità di funzione e gettoni di presenza agli amministratori con applicazione di una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30/6/2008 (art.61, comma 10 d.l. 112/08).

7. Divieto di incremento delle risorse decentrate (art.8, comma 1 CCNL 14/1/2008).

Le sanzioni di cui ai precedenti numeri 1,2 e 3 non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui vengono attuate (vedi delibera n.61/2010 della Corte dei Conti sezioni riunite).

Pagamenti dei Comuni alle imprese

(art. 1, commi 59 e 60)

E' prevista l'istituzione – nello stato di previsione del Ministero dell'Interno – di un Fondo (con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2011) per il pagamento degli interessi passivi maturati dai comuni per il ritardato pagamento dei fornitori.

Un apposito decreto del Ministro dell'interno dovrà individuare i Comuni cd "virtuosi", che possono accedere al Fondo, in quanto abbiano rispettato il patto di stabilità interno nell'ultimo triennio e abbiano evidenziato un rapporto tra spese per il personale ed entrate inferiore alla media nazionale; il medesimo decreto dovrà stabilire le modalità concrete di utilizzazione delle risorse. Si evidenzia, tuttavia, che la norma non prevede alcun termine per l'emanazione del decreto in questione.

Monitoraggio ed adempimenti (commi 109 e 110)

Sono ricalcate nella sostanza le regole già dettate dal D.L. n. 112/2008. Il monitoraggio interessa tutti gli enti cui si applica il Patto (tutte le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti), anche al fine di acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria.

Gli enti sono tenuti a **trasmettere semestralmente** al Ministero dell'economia e finanze le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso il sistema *web*. La **mancata trasmissione** del prospetto contenente gli obiettivi programmatici **entro 45 giorni** dalla pubblicazione del

relativo decreto **costituisce inadempimento** al Patto di stabilità interno. Analogamente, la mancata comunicazione della situazione di commissariamento di un ente per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso determina, per l'ente, l'assoggettamento alle regole del Patto di stabilità interno.

Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi annuali del Patto di stabilità interno, gli enti ad esso soggetti devono inviare al Ministero dell'economia, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una **certificazione del saldo finanziario conseguito** in termini di competenza mista; la mancata trasmissione entro il termine del 31 marzo costituisce inadempimento al Patto di stabilità interno. Ai sensi del **comma 115**, le **informazioni** inviate dagli enti locali al Ministero dell'economia ai fini del monitoraggio devono essere messe a disposizione dell'UPI e dell'ANCI e delle Camere da parte del Ministero medesimo;

RIDUZIONE TRASFERIMENTI (Art.14, comma 2)

A decorrere dall'anno 2011 i trasferimenti erariali ai Comuni superiori a 5000 abitanti sono ridotti di:

1.500 milioni dall'anno 2011

2.500 milioni dall'anno 2012 (+ 66,67%)

La riduzione per l'anno 2011 è stata determinata con decreto del 9/12/2010 del Ministro dell'Interno nella misura dell'11,722% delle spettanze alla data del 16/11/2010 con esclusione dell'incremento della compartecipazione IRPEF.

Il comma 2 dell'art. 14 del D.L. 78/2010 aveva disposto la riduzione secondo criteri e modalità, stabiliti dalla conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali che dovevano tenere conto:

- Dell'adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto;
- Della minore incidenza percentuale delle spese di personale rispetto alla spesa corrente;
- Del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria.

Se la riduzione del 2012 sarà effettuata con gli stessi criteri del 2011 sarà pari al 19,54 % delle spettanze al 16/11/2010.

PERSONALE - d.l.78/2010

Spese di personale (art.14 comma 7)

Enti sottoposti al patto di stabilità

E' stato interamente sostituito il comma 557 dell'art.1 della legge 296/2006. Permane l'obbligo di riduzione delle spese di personale rispetto all'anno precedente.

Non è più possibile utilizzare la deroga..

Nel computo delle spese di personale sono esclusi gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali e sono comprese:

- spese per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
- spese per somministrazioni di lavoro
- spese per il personale art 110 del Tuel
- spese per personale che senza estinzione del rapporto di pubblico impiego è utilizzato in strutture, organismi partecipati o comunque facenti capo all'ente
- l'Irap
- altre spese specificate nella circolare n.9 del 17/2/2009 del Mef e dalla Corte dei Conti sez.Autonomie deliberazione n.16/2009 e questionario sul rendiconto 2009.

Enti non sottoposti al patto di stabilità

Resta fermo l'obbligo di contenere la spesa entro il limite dell'anno 2004 al netto della spesa per rinnovi contrattuali.

Sanzioni

Nell'anno successivo al mancato rispetto della riduzione della spesa (dal 2011) è fatto divieto di assumere personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' altresì vietato stipulare contratti di servizio con soggetti privati che siano elusivi del divieto di assunzione.

Si ritiene possibile reclutare personale mediante mobilità per compensazione (scambio tra enti di dipendenti con lo stesso profilo retributivo).

Limitazione alle assunzioni (art.14, comma 9)

Enti soggetti al patto

Dall'1/1/2011 è vietato assumere personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale se la spesa di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti (risultanti dall'ultimo rendiconto) restanti enti possono assumere personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.

Nel parere n.871 del 15/9/2010 la sezione controllo della Lombardia ha ritenuto che il 20% debba essere calcolato sulla "spesa effettiva", e quindi non sull'intera annualità, bensì sul costo effettivo delle mensilità retribuite al dipendente cessato.

La Funzione Pubblica con parere 46078 del 18/10/2010, ha sostenuto che la spesa deve sempre essere calcolata su 12 mesi a prescindere dalla data effettiva di cessazione.

Sulle spese di personale da inserire al numeratore ci sono diverse interpretazioni si ritiene al momento di applicare la spesa di cui ai commi 557 o 562 della finanziaria 2007 (vedi Corte dei Conti Toscana 111/2010 e questionario sul bilancio di previsione 2010).

Enti non soggetti al patto

Possono assumere personale rispettando i seguenti limiti:

- Rispetto del tetto di spesa del 2004:

- Limite di incidenza delle spese di personale non superiore al 40% della spesa corrente;

- Cessazioni nell'anno precedente (la Corte dei Conti sezione autonomie con delibera n.8/2008 sostiene quelle dopo il 2006, mentre le Sezioni di controllo della Toscana con parere 15/2008 e Lombardia con pareri 28/2007 e 244/2009 w 426/2010 il riferimento deve essere fatto per l'arco temporale che ha inizio dal 2004).

Sono eliminate le deroghe per gli enti con dipendenti inferiori a dieci.

Con parere 95/2010 la Corte Conti Lombardia ritiene "incompatibile sia per ragioni sistematiche che, più in generale, di razionalità e compatibilità costituzionale" applicare la percentuale del 20% ai comuni non soggetti al patto.

Per tutti

Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35% delle spese correnti sono ammesse assunzioni per turn over, nel rispetto del patto di stabilità e di contenimento delle spese di personale, di personale per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art.21, lettera b) della legge 42/90 (polizia locale).

Contrattazione decentrata (art.9, commi 1 e 2 bis d.l. 78/2010)

Per gli anni dal 2011 al 2013, la contrattazione decentrata non potrà intervenire sulla retribuzione tabellare né su elementi che accedono in modo irreversibile al trattamento economico quali:

- retribuzione individuale di anzianità
- effetti di reinquadramento fissati nel passato dalla contrattazione collettiva
- indennità di comparto
- posizione economica acquisita per effetto delle progressioni orizzontali.

La contrattazione decentrata deve limitarsi a concordare la destinazione delle risorse **decentrate libere dopo aver computato i valori:**

- delle progressioni economiche
- dell'indennità di comparto
- delle indennità finalizzate a remunerare mansioni o servizi particolari (rischio, turno, reperibilità, disagio, maneggio valori, particolari responsabilità).

Le risorse variabili sono in generale già destinate ad incentivare progettisti, avvocati, recupero Ici o al premio per i risultati individuali e non resta molto spazio per una reale contrattazione.

Dall'1/1/2011 e sino al 31/12/2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Dal 2011 sarà consentito sostituire solo il 20% del personale cessato e quindi l'ammontare delle risorse sarà destinato a scendere.

Si ritiene che la riduzione delle risorse debba essere fatta stabilendo la quantità di risorse attribuite come media ad ogni dipendente e non al trattamento accessorio del dipendente cessato.

Ai fini della riduzione della spesa di personale gli enti devono ridurre quanto destinato al finanziamento dei fondi contrattuali.

Gli enti che hanno un eccesso di spesa di personale oltre il 40% della spesa corrente sono tenuti ad agire prioritariamente sugli oneri della contrattazione per diminuire la spesa sia in termini percentuali che complessiva.

Altre norme dispongono la riduzione dei fondi decentrati ed in particolare:

- art.6 bis del d.lgs.165/2001. Le amministrazioni che acquistano sul mercato servizi, originariamente prodotti all'interno debbono congelare i posti e ridurre temporaneamente i fondi della contrattazione, Fermi restando i conseguenti processi di riduzione e rideterminazione delle dotazioni organiche e dei conseguenti processi di riallocazione e mobilità del personale;
- art. 3 commi da 30 a 32 della legge 244/07, l'organo di revisione, nel caso di costituzione di società o enti, deve asseverare il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettere una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei Conti.

Art.3 comma 30 legge 244/07.

30. Le amministrazioni che, nel rispetto del comma 27, costituiscono società o enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di cui al presente comma e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica (

Mobilità

La Corte dei Conti Sezioni riunite in sede di controllo con delibera n.59/2010, ha sostenuto che le cessazioni per mobilità volontaria possono essere equiparabili a quelle intervenute per collocamento a riposo nella sola ipotesi in cui l'ente ricevente non sia a sua volta sottoposto a vincoli assunzionali. Secondo tale parere la mobilità in uscita non costituisce cessazione se è diretta ad enti con vincoli assunzionali e quindi non consente la sostituzione tramite concorsi.

La mobilità in entrata non costituisce assunzione solo se effettuate tra enti che hanno vincoli nelle assunzioni.

Categorie protette

Con circolare n.6/2009, del Min. funzione pubblica è stato precisato che sono escluse dal divieto di assunzioni quelle delle categorie protette nel limite del completamento della quota d'obbligo.

La mancata copertura della quota d'obbligo è sanzionata sul piano penale, amministrativo e disciplinare dall'art.15, comma 3, della legge 12/3/1999 n.68.

Progressioni di carriera

Le progressioni di carriera (ex progressioni verticali) comunque denominate ed i passaggi fra le aree eventualmente disposte negli anni dal 2011 al 2013, hanno effetto per detti anni, ai fini esclusivamente giuridici (art.9, comma 21 del D.L. 78/2010).

Utilizzo temporaneo di personale di altre amministrazioni

L'art.13, comma 2 della legge 183/2010 (collegato lavoro) le amministrazioni pubbliche, per motivate esigenze organizzative da prevedere nel programma di fabbisogno del personale, possono utilizzare personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni.

Riduzione trattamento economico complessivo superiore a 90.000 euro

L'art.9 al comma 2, dispone una riduzione a decorrere dal 1/1/2011 e fino al 31/12/2013:

- del 5% per i trattamenti economici complessivi da 90.000 euro e 150.000 euro;
- del 10% per la parte eccedente i 150.000 euro.

Il trattamento economico non può comunque essere inferiore a 90.000 euro lordi annui.

La riduzione non opera ai fini previdenziali.

Trattamento economico - Tetto

L'art.9 comma 1, dispone che negli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, ivi compreso il trattamento economico accessorio, non potrà superare il trattamento spettante per l'anno 2010.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Piemonte con delibera 51/2010 ha ritenuto che il tetto sia quello spettante per competenza e non per cassa.

Se un dipendente ha avuto un incremento per una parte del 2010 potrà essere percepito anche nel prossimo triennio. Arretrati percepiti nel 2010 non concorrono alla formazione della base di riferimento.

Tetto ai rinnovi contrattuali

L'art. 9 comma 4, pone il tetto dell'aumento del 3,2 % degli aumenti retributivi per rinnovi contrattuali.

La RGS interpreta la norma nel senso che non produce conseguenze di recupero o riduzione degli aumenti stipendiali dei dipendenti degli enti locali anche se hanno superato la soglia massima del 3,2%, perché il tetto riguarda il trattamento economico fondamentale e non lo stipendio.

La norma non richiede restituzione ma bensì adeguamento a decorrere dal mese di giugno 2010 dei trattamenti economici.

Chi ha corrisposti trattamento economico accessorio finanziato con gli aumenti previsti per gli enti virtuosi non deve operare recuperi. Dal 31/5/2010 vige il divieto di erogare tale aumenti.

Proroga validità graduatorie concorsi

Il d.l. n.225 del 29/12/2010 proroga al 31/3/2011 le graduatorie concorsuali approvate successivamente al 30/9/2003.

Organismo di valutazione – nessun obbligo per gli enti locali

Con delibera n.121 del 10/10/2010 il Civit ha chiarito che rientra nella discrezionalità del singolo comune se istituire o meno l'organismo indipendente di valutazione.

Gli enti più piccoli e attigui potranno procedere alla costituzione dell'OIV in forma associata.

Il voucher

Il d.l. 225 del 29/12/2010, proroga la disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio per i beneficiari di ammortizzatori sociali e di lavoratori part time. La Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Lombardia con parere n.722/2010, ha ritenuto che il buono lavoro rientra nelle forme contrattuali flessibili di assunzione e che pertanto la relativa spesa deve essere conteggiata ai fini della riduzione della spesa di personale.

Con lo stesso parere la Sezione ha ritenuto che possono essere escluse solo le spese di personale finanziate con fondi comunitari o privati. Quelle finanziate da enti del settore pubblico tenuti al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica non possono essere escluse.

Incentivi ed Irap

Le sezioni riunite della Corte dei Conti con delibera n.33/Contr/2010 del 30/6/2010, hanno ritenuto che l'Irap non rientri nel concetto di "oneri riflessi" e quindi i fondi incentivanti (per avvocatura e progettazione) devono essere corrisposti al netto degli oneri previdenziali ed assicurativi, senza comprendere l'Irap.

Il presupposto impositivo dell'Irap si realizza in capo all'ente che eroga il compenso.

Per la quantificazione dei fondi per la incentivazione devono essere accantonate, a parere della Corte, ai fini della copertura le somme che gravano sull'ente per oneri fiscali.

Si ritiene che possa essere condivisa l'interpretazione che porta a quantificare il fondo e la copertura dello stesso aggiungendo l'Irap a carico dell'ente, in modo che si possa attingere dallo stesso come impegno di spesa per l'Irap.

Esempio:

incentivo al lordo oneri riflessi	100	
Contributi previd.assistenziali	-18	
Inail	-6	
Incentivo netto		76
Impegno di spesa		
Incentivo netto	76	
Oneri riflessi ed Inail	24	
Irap	6	
Totale fondo/impegno		106

Con la legge 4/11/2010 n.183, l'importo dell'incentivo di cui al comma 5 dell'art.92 del d,lgs 12/4/2006 n.163, dal 9/11/2010 è stato riportato al 2% dell'importo posto a base di gara.

ECONOMIE SU ORGANI ELETTIVI (ART.5 D.L.78/2010)

Incarichi conferiti a titolari di cariche elettive (comma 5)

Dal 31/5/2010, ai titolari di cariche elettive per l'esecuzione di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute ed eventuali gettoni di presenza non potranno superare l'importo di euro 30 a seduta.

Gettone di presenza (comma 6)

Dal 31/5/2010 i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazioni a consigli e commissioni. L'ammontare percepito nel corso di un mese da un consigliere non può superare 1/4 dell'indennità massima prevista per il sindaco o presidente della provincia.

Consiglieri circoscrizionali (comma 6)

Dal 31/5/2010 nessuna indennità spetta ai consiglieri circoscrizionali. Fanno eccezione i consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane ai quali spetta un gettone di presenza che non può superare ¼ della indennità prevista per il rispettivo presidente.

Riduzione indennità (comma 7)

Un apposito decreto del Ministro dell'Interno da emanarsi entro 120 giorni dal 31/5/2010, saranno diminuite le indennità di cui all'art.82 del Tuel per un periodo non inferiore a 3 anni per le seguenti percentuali:

- 3% per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti;
- 7% per i comuni con popolazione da 15.001 a 250.000 abitanti e per le province con popolazione da 500.001 a 1.000.000 di abitanti;
- 10% per i restanti comuni e province.

Nessuna riduzione è disposta per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

Con il citato decreto sarà determinato l'importo del gettone di presenza per i consiglieri.

Amministratori di comunità montane, unioni di comuni e forme associative (comma 7)

Dal 31/5/2010, agli amministratori di:

- comunità montane
- unioni di comuni
- di forme associative aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche

non potranno essere corrisposte retribuzioni, gettoni o emolumenti in qualsiasi forma.

Spese di viaggio amministratori (comma 8)

Dal 31/5/2010, agli amministratori degli enti locali non è più possibile attribuire:

- indennità di missione
- rimborsi forfettari per spese di viaggio.

Spetta unicamente il rimborso documentato delle spese di viaggio.

L'accordo Conferenza Stato Città ed Autonomie locali del 6/10/2010, prevede:

- il rimborso delle spese di soggiorno non può superare l'80% della misura indicata nel decreto del 12/2/2009;
- le spese devono essere effettivamente sostenute e documentate;
- il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno non può in ogni caso superare i limiti stabiliti dal CCNL del personale dirigente comparto Regioni-Autonomie locali;

- il rimborso delle missioni fuori dal territorio nazionale non può più essere incrementato del 15%;
- gli enti possono rideterminare in riduzione gli importi di cui sopra.

Resta ferma per l'utilizzo della propria auto il rimborso ai consiglieri di 1/5 del costo del carburante e per il sindaco e gli assessori sulla base dell'autonoma regolamentazione (anche tariffe Aci).

L'amministratore per recarsi in missione deve essere preventivamente autorizzato dal:

- sindaco per vicesindaco ed assessori;
- dal presidente del consiglio per i consiglieri.

La partecipazione alle assemblee delle associazioni di enti locali (ANCI, UPI, UNCEM E LEGAUTONOMIE) deve essere considerata come missione e quindi autorizzata.

Nomina e elezione a diversi livelli di governo (comma 11)

Dal 31/5/2010, che è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta.

RAPPORTI CON ENTI E SOCIETA'

Art. 6 comma 19 d.l. 78/2010

Enti compresi nel conto economico consolidato Istat

Non possono

- **Effettuare aumenti di capitale (esclusi ex art.2447 e 2482 ter del codice civile)**
- **Trasferimenti straordinari**
- **Aperture di credito**
- **Rilasciare garanzie**

A favore di **società partecipate** che abbiano registrato per **tre esercizi consecutivi** perdite di esercizio o che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripiano di perdite anche infrannuali.

Sono consentiti

I trasferimenti per lo svolgimento di servizi di pubblico interesse a fronte di

Convenzioni

Contratti di servizio o di programma

O per la realizzazione di investimenti.

I contributi **in conto esercizio** sono consentiti se previsti nei contratti di servizio originari o integrati successivamente.

La norma non è applicabile alle

- Fondazioni
- Associazioni
- Aziende speciali

- Consorzi di enti pubblici

Aumenti di capitale

Può essere effettuato con denaro, beni in natura e crediti (art.2342 C.C.)
Per i conferimenti di beni in natura e crediti occorre la relazione giurata di cui all'art. 2343 del C.C. fatte salve le eccezioni di cui all'art.243 ter del C.C.
Per l'ente locale nessuna rilevazione finanziaria consegue al conferimento di beni in natura.

Il conferimento di beni in natura richiede una variazione nel conto del patrimonio in diminuzione del valore iscritto nelle immobilizzazioni materiali ed in aumento nelle immobilizzazioni finanziarie con rilevazione dell'eventuale plusvalenza nel conto economico area E.

Il conferimento in denaro deve essere rilevato nella contabilità finanziaria al titolo II all'intervento 08 " partecipazioni azionarie".

Trasferimenti straordinari

Quelli diversi da contingenti esigenze gestionali (contributi in conto esercizio). I contributi straordinari sono rilevati dall'ente locale nel titolo II della spesa, intervento 07 "trasferimenti di capitale" se finalizzati alla realizzazione di investimenti e nell'intervento 09 "conferimenti di capitale", se finalizzati al patrimonio.

Sono conferimenti in denaro o natura che non confluiscono a capitale sociale ma a riserva di patrimonio (contributi in conto capitale).

Rientrano:

- I versamenti a fondo perduto
- I versamenti in conto futuro aumento capitale sociale
- I versamenti in conto aumento di capitale
- I contributi in conto capitale

Non rientrano nel divieto i contributi in conto impianti in quanto destinato in modo specifico ad investimenti (occorre il rendiconto dell'effettivo utilizzo).

Aperture di credito

Rientrano le concessioni di credito rilevate dall'ente locale al titolo II della spesa e contestualmente come accertamento al titolo IV delle entrate. Le concessioni di credito sono escluse dal saldo ai fini del patto di stabilità.

Rilascio garanzie

Sono le garanzie fideiussorie ex art. 207 del Tuel

Sembra consentito, se la destinazione è ad investimento, finanziare la società in perdita anche attraverso aumenti di capitale.

Eliminazione gettoni

(art.6 comma 2 d.l. 78/2010)

Dal 31/5/2010 è onorifica la partecipazione agli organi collegiali anche amministrativi **di enti** che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche.

E' consentito

Il rimborso delle spese se previsto dalla normativa vigente

Il gettone di presenza per un importo non superiore ad **euro 30 giornaliero**.

Sanzioni

- nullità degli atti e responsabilità erariale
 - per gli enti privati divieto di ricevere contributi o utilità a carico delle finanze pubbliche ad esclusione del 5 per mille
- sono esclusi dai vincoli
- camere di commercio
 - università
 - enti del SSN
 - enti previdenziali ed assistenziali nazionali
 - enti indicati nel dlgs 300/1999
 - enti indicati nel d.lgs.165/2001

Adempimenti

- prima dell'emissione del mandato farsi rilasciare una autocertificazione dal legale rappresentante dell'ente attestante il rispetto della norma.

Riduzione compensi corrisposti da P.A.

(art.6 comma 3 d.l. 78/2010)

Dal 1/1/2011

Le indennità

I compensi

I gettoni

Le retribuzioni o le altre utilità

Corrisposte dalle pubbliche amministrazioni di cui all'elenco Istat a:

- organi di indirizzo direzione e controllo
- consigli di amministrazione
- organi collegiali comunque denominati
- titolari di incarichi di qualsiasi tipo

Devono essere ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti al 30/4/2010 e sino al 31/12/2013.

Riduzione compensi società

(art.6 comma 6 d.l. 78/2010)

Per le società:

-inserite nel conto economico consolidato Istat

-possedute in misura totalitaria dalle P.A.

escluse le società quotate

Il compenso

-dei componenti del consiglio di amministrazione

-del collegio sindacale

è ridotto del 10%

A decorrere dalla prima scadenza dell'organo successiva al 31/5/2010

Riduzione numero componenti organi

(art.6, comma 5 d.l.78/2010)

A decorrere dal primo rinnovo successivo al 31/5/2010

-negli enti pubblici anche economici

-negli organismi pubblici anche con personalità giuridica privata.

Il numero dei componenti gli organi amministrativi e di controllo non può essere superiore a 5

Il numero dei componenti il collegio dei revisori non può essere superiore a 3
Occorre adeguare lo statuto
Il mancato rispetto della norma comporta la nullità degli atti e responsabilità erariale.